



DETERMINAZIONE N. 137/2017

Oggetto

Approvazione nuovo processo di rilascio di identità digitali attraverso l'identificazione "de visu" svolta dalla Banca ITB attraverso la rete dei tabaccai.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, che prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante "*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.*" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

VISTA la determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all'art 1'Art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

VISTA la Determinazione AgID n.178/2015 che accoglie la domanda di accreditamento della Società Infocert S.p.A. per il riconoscimento dello status di "Gestore dell'identità digitale";

CONSIDERATO che l'art.6, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014 - Livelli di sicurezza delle identità digitali - prevede che: "L'Agenzia valuta e autorizza l'uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica consentiti per ciascun livello, nonché i criteri per la valutazione dei sistemi di autenticazione



informatica e la loro assegnazione al relativo livello di sicurezza. In tale ambito, i gestori dell'identità digitale rendono pubbliche le decisioni dell'Agenzia con le modalità indicate dalla stessa.”;

VISTA la richiesta di autorizzazione per l'introduzione di un nuovo processo di rilascio di identità digitali attraverso l'identificazione “*de visu*” svolta dalla Banca ITB attraverso la rete dei tabaccai presentata dal gestore Infocert S.p.A. con relativa documentazione depositata al registro protocollo AgID con n. 8070/2017;

CONSIDERATA la Determinazione AgID n. 432/2016 che istituisce il “Servizio Accreditamento”;

CONSIDERATA la Determinazione AgID n. 4/2017 che stabilisce che il “Servizio Accreditamento” gestisca le istanze pervenute dai gestori di identità digitale SPID accreditati;

PRESO ATTO che, dall'esame della documentazione al registro protocollo AgID n.8070/2017 effettuata dal “Servizio Accreditamento” relativa al nuovo processo di rilascio SPID attraverso la rete dei tabaccai controllati da Banca ITB e con riferimento particolare alla seguente documentazione:

- Banca ITB-SPID-Processo_responsabilita_v.3.2.pdf
- Manuale Operativo SPID_v2.0.pdf
- Manuale Utente SPID_v3.0.pdf
- z) Processi_Rilascio_v2.0.pdf

le modifiche apportate risultano essere, salvo quanto di seguito specificato nell'allegato prospetto, coerenti con quanto già precedentemente approvato;

VALUTATO che, salvo quanto indicato al precedente punto, l'esame della documentazione pervenuta effettuata dal “Servizio Accreditamento” non presenta elementi ostativi alla sua autorizzazione;

AUTORIZZA

la società Infocert S.p.A. ad attuare quanto descritto nel manuale operativo (Manuale Operativo SPID_v2.0) e nella guida utente (Manuale Utente SPID_v3.0) a condizione che vengano apportate le modifiche indicate in allegato.

INCARICA

il “Servizio Accreditamento” a provvedere agli adempimenti conseguenti previa verifica dell'attuazione delle modifiche documentali di cui si resta in attesa.

Roma, 12 maggio 2017

Antonio Samaritani



ALLEGATO - MODIFICHE DOCUMENTALI

Modifiche da apporre alla seguente documentazione:

Manuale Operativo SPID_v2.0.pdf

Cap/par	Testo originale	Testo modificato
7.4, punto 5.2 e altri	Si fa riferimento al “tesserino del CF”.	Il richiedente deve mostrare la Tessera Sanitaria. Modificare tali riferimenti nel documento

Processi_Rilascio_v2.0.pdf

Cap/par	Testo originale	Testo modificato
5.4.2 e altri	Si fa riferimento al “tesserino di codice fiscale”.	Il richiedente deve mostrare la Tessera Sanitaria. Modificare tali riferimenti nel documento

Processi_responsabilità_v3.2.pdf

Cap/par	Testo originale	Osservazioni
3.1	Con questo contratto InfoCert andrà a delegare alcune delle attività proprie di gestore dell'identità digitale ad un soggetto terzo, <u>che rimarrà responsabile in solido nelle procedure di identificazione.</u>	La responsabilità nei confronti dei terzi è in capo al Gestore dell'identità SPID. L'esistenza di accordi fra questo e le proprie RA in merito alle responsabilità non deve influire su tale requisito e restare una pattuizione fra tali parti. Si richiede pertanto di eliminare tale dichiarazione.
5.3.1	Una volta che il cliente si reca in tabaccheria, il tabaccaio dovrà inserire la tessera sanitaria o codice fiscale del cliente all'interno del terminale in sua dotazione. Strisciando il codice a barre o utilizzando il chip all'interno della tessera ed inserendo il codice univoco comunicato dal cliente, riuscirà ad accedere al dossier associato.	Come noto, e riportato anche nel par. 5.1.6, la Tessera sanitaria è indispensabile. Modificare conseguentemente il testo del paragrafo.
5.3.5	Con questa sottoscrizione si prende la responsabilità sulle evidenze raccolte e dichiara di aver seguito la procedura di identificazione così come decisa da InfoCert e ITB.	Considerato quanto già commentato per il par. 3.1, si richiede di inserire l'inciso “Fermo restando la responsabilità di Infocert nei confronti di terzi,”